ORDINANZA N. 81 DEL 06/11/2021

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA REGOLAMENTAZIONE VIABILITSTICA IN OCCASIONE DI INTERVENTI DI MINORE ENTITA'

IL RESPONSABILE SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE

PREMESSO

- Che sul territorio di Bernareggio ogni anno sono previsti numerosi interventi sulla strada che sono causa di cantieri stradali per i quali è necessario intervenire disciplinando l'autorizzazione all'occupazione dello spazio ed alle prescrizioni per la circolazione in sicurezza;
- Che in gran parte dei casi si tratta di occupazioni della strada che hanno caratteristiche tali da essere riconducibili ad una autorizzazione generale caratterizzata da prescrizioni uniformi;
- Che in presenza di cantieri stradali che necessitano prescrizioni puntuali sarà necessario emettere una autorizzazione puntuale.

CONSIDERATO

- che l'adozione di un'ordinanza generale di durata annuale che imponga provvedimenti viabilistici in occasione di ogni lavorazione, previa comunicazione del soggetto preposto all'intervento con successiva autorizzazione, consente di snellire il procedimento in un'ottica di semplificazione dell'attività della Pubblica Amministrazione;
- che si ritiene adottare un unico provvedimento di disciplina/modifica della circolazione stradale a carattere temporaneo necessario a consentire lo svolgimento delle citate attività, che consenta lo snellimento delle procedure amministrative, al fine di arrivare ad una sensibile riduzione del numero di provvedimenti viabilistici emessi e dei tempi necessari al rilascio delle autorizzazioni;

RITENUTO

• necessario di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza della circolazione e tutelare l'incolumità delle persone;

VISTI

- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
- Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 13/07/2021 del Comune di Ronco Briantino quale Comune capofila del Servizio Associato Intercomunale di Polizia Locale con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Associato 5 Polizia Locale;
- gli Artt. 5 comma 3, 7 e 37 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. Nr 285 del 30 aprile 1992 e il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. nr 495 dl 16 dicembre 1992;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Ronco Briantino;
- la nota del ministero dei trasporti del 23 febbraio 2010 numero 16742;

RITENUTA la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire l'incolumità Pubblica e la circolazione stradale.

ORDINA

con decorrenza IMMEDIATA e fino al 31/12/2022

- 1. L'istituzione del divieto di sosta con la rimozione forzata 0-24 a tutti i veicoli di ogni tipo e specie ai sensi degli articoli 7 e 159, comma 1 lettera a) e d), del Codice della Strada, con la posa temporanea della relativa segnaletica stradale in occasione di:
 - a. occupazioni autorizzate temporanee di suolo pubblico con veicoli e mezzi operativi utilizzati in caso di traslochi e/o operazioni di carico e scarico e in occasione di lavori edili, stradali e di potature e abbattimento di piante, per il tratto di strada interessato dall'occupazione o dai lavori;
 - b. occupazioni autorizzate temporanee o permanenti di suolo pubblico con ponteggi edili e aree di cantiere per il tratto di strada interessato dall'occupazione con le opere predette;
 - c. occupazioni autorizzate temporanee per lavori stradali, con manomissione di suolo pubblico per allacciamenti di utenze di gas, energia elettrica, telefonia, acqua e fognatura, per rifacimento di

Sede amministrativa:

via IV Novembre, 30 - 20885 Ronco Briantino (MB) telefono: 039.6079.023 | fax: 039.6079.304 e-mail: polizialocale@comune.roncobriantino.mb.it

Sede operativa:

via Prinetti, 29 - 20881 Bernareggio (MB) telefono: 039.9452130 e-mail: polizia.locale@comune.bernareggio.mb.it





SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

RONCO BRIANTINO | SULBIATE | BERNAREGGIO | AICURZIO del controlo del c

- occupazioni autorizzate di suolo pubblico in occasione di manifestazioni o mercatini, organizzati sia dall'Amministrazione Comunale sia da privati, nonché per montaggio di strutture o allestimenti inerenti nel tratto di strada interessato all'evento;
- occupazioni autorizzate di suolo pubblico di altro tipo;
- manifestazioni diverse da quelli citate alla lettera d), cerimonie civili, religiose e politiche nonché per motivi d'ordine pubblico.
- 2. E' altresì vietata la sosta con rimozione forzata 0-24 a tutti i veicoli di ogni tipo e specie, ed è quindi autorizzata la posa temporanea della relativa segnaletica stradale, nel tratto di carreggiata opposto all'area dell'occupazione o dei lavori per 5,00 mt prima e 5,00 mt dopo sulla proiezione dell'area interessata:
 - a. se la sezione utile al transito veicolare della strada regolamentata a senso unico, al netto dell'occupazione o dei lavori, sia inferiore a 3,00 mt;
 - b. se la sezione utile al transito veicolare della strada regolamentata a doppio senso, al netto dell'occupazione o dei lavori, sia inferiore a 5,50 mt.
- 3. Ai sensi dell'art. 6 comma 4 lettera f) del vigente Codice della Strada (D. Lgs. Nr 285 del 30 Aprile 1992 e s.m.i.), l'istituzione del Divieto di Sosta dovrà essere reso noto mediante la collocazione, con anticipo di 48 ore dalla effettiva esecuzione dei lavori, di idonea segnaletica riportante l'indicazione del giorno e dell'ora di attuazione del provvedimento, tipologia dell'intervento nonché del numero della presente Ordinanza, del numero dell'atto autorizzativo all'occupazione o alla manomissione e la data e ora della collocazione della segnaletica stradale e di idonea segnaletica di preavviso anche mediante avvisi collocati sugli edifici e/o esercizi commerciali limitrofi. La segnaletica da disporre dovrà essere quella prevista dall'art. 21 del vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione nonché dal disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare previsti dal D.M. 10 luglio 2002. La segnaletica eventualmente in contrasto dovrà essere rimossa o oscurata e immediatamente ripristinata al termine delle occupazioni/lavori a cure e spese dell'autorizzato.
- Dell'avvenuto posizionamento dovrà esserne data comunicazione per iscritto tempestivamente e comunque non oltre le 6 ore lavorative tramite posta elettronica al competente Ufficio Comunale incaricato del rilascio dell'autorizzazione e al Comando di Polizia Locale.
- 5. Nel caso di occupazione/lavori dovranno sempre essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per la salvaguardia del transito pedonale così come previsto dall'art. Del Regolamento di Esecuzione del CdS (D.P.R. nr 495 del 16 Dicembre 1992 e s.m.i.. In particolare, è istituito il divieto di transito ai pedoni sui marciapiedi interessati dalle aree di cantiere nelle occupazioni o lavori qualora non sia possibile lasciare uno spazio protetto per il passaggio degli stessi di almeno 1,50 mt.
- 6. E' istituito, nelle strade di scarso rilievo viabilistico a doppio senso di circolazione e se la sezione stradale utile rimanente sia compresa tra 3,00 mt e 5,50 mt, il senso unico alternato regolato con movieri dotati dell'abbigliamento prescritto dal D. Lgs. Nr 81 del 09 Aprile 2008 e di idonei strumenti di segnalazione (fig.II 403 art. 42 Regolamento di Esecuzione del CdS). Qualora il tratto interessato dai lavori/occupazioni superi i 15 mt il senso unico di circolazione dovrà essere regolamentato con almeno 2 movieri. Detto senso unico nelle strade in prossimità di istituti scolastici, nel periodo compreso tra il 10 settembre e il 15 Giugno, potrà essere attuato esclusivamente (salvo eventuale deroga) solo con i seguenti orari 8.30 – 12.00 e 13.00 – 17.00.
- 7. E' istituito il limite massimo di velocità di 20 km/h in prossimità delle aree oggetto di occupazione/lavori.
- 8. I provvedimenti viabilistici contemplati dal presente atto sono limitati al tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori o allo svolgimento delle manifestazioni.
- Il presente provvedimento ha validità all'interno del centro abitato, nonché in tutte le strade comunali o private aperte all'uso pubblico.
- 10. E' fatto obbligo all'intestatario del titolo autorizzativo all'occupazione di suolo pubblico o persona da questi designata, di provvedere al corretto mantenimento in essere della segnaletica apposta per tutta la durata dell'occupazione, comunicando altresì mediante la comunicazione precedentemente indicata, un recapito telefonico di persona reperibile in caso di necessità.
- 11. L'intestatario del titolo e/o persona da questi designata sono civilmente e penalmente responsabili per eventuali abusi nonché per ogni inadempienza inerente all'osservanza del presente provvedimento.
- 12. Tutti i provvedimenti viabilistici contemplati dal presente atto sono subordinati alla condizione che le occupazioni, i lavori, le manifestazioni e ogni altro eventi siano stati regolarmente autorizzati dai competenti Uffici Comunali e che abbiano la validità oraria di cui all'autorizzazione medesima e nell'area strettamente interessata. Nel caso di manifestazioni o eventi che lo richiedano, al fine di garantire il monitoraggio di strutture e allestimenti, i provvedimenti avranno valore dalle ore 8,00 del giorno antecedente la manifestazione/evento alle ore 18 del giorno successivo a condizione che la segnaletica sia posta sempre almeno 48 ore prima.
- 13. Qualora le occupazioni, i lavori, le manifestazioni e ogni altro evento siano effettuate per conto dell'Amministrazione Comunale tramite appalto o altro contratto, dove non sia previsto il rilascio di un titolo autorizzativo specifico, la ditta incaricata, oltre a rispettare tutte le succitate prescrizioni, dovrà darne comunicazione tramite posta elettronica almeno 5 gg. lavorativi prima indicando la località e gli orari di

Sede amministrativa:

via IV Novembre, 30 - 20885 Ronco Briantino (MB) telefono: 039.6079.023 | fax: 039.6079.304 e-mail: polizialocale@comune.roncobriantino.mb.it Sede operativa:

via Prinetti, 29 - 20881 Bernareggio (MB) telefono: 039.9452130 e-mail: polizia.locale@comune.bernareggio.mb.it La zona descritta è da considerarsi area di cantiere e verrà segnalata secondo quanto previsto dal "DISCIPLINARE TECNICO SEGNALETICA TEMPORANEA" di cui al D.M. del 10/07/2002: la viabilità sarà anche garantita con la presenza di personale della Società esecutrice dei lavori, avente funzioni di moviere, che comunque resta responsabile di eventuali incidenti o danni a persone o cose che dovessero verificarsi per inadeguatezza dei segnali stessi oltre alla necessaria segnaletica stradale. Il personale incaricato nell'espletamento dell'attività lavorativa sulla strada, oltre a svolgere una adeguata sorveglianza di tutto il cantiere, dovrà essere dotato di indumenti di cui all'Art. 37 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale e con l'apposizione, a carico del richiedente, dei prescritti segnali stradali; sono fatti salvo i diritti di plateatico per l'occupazione di suolo pubblico. Al termine dei lavori sarà obbligatorio provvedere al ripristino, a perfetta regola d'arte, della segnaletica stradale Verticale, Orizzontale, luminosa ed altri presidi, preesistenti in loco entro il termine massimo di 15 giorni dalla sua scadenza.

DEMANDA

• agli Agenti tutti della Forza Pubblica l'incarico di fare osservare la presente ordinanza;

INFORMA

Avverso il presente provvedimento può essere presentato: ricorso al T.A.R. Lombardia entro 60 giorni secondo le modalità della Legge 06/12/1971 nr 1034; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi D.P.R. 24/11/1961 n. 1199. Inoltre contro i provvedimenti che dispongono la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo i tempi ed i modi previsti dalle vigenti norme di legge.

Bernareggio, 06/11/2021

Il Responsabile Settore 5 - Polizia Locale Michele Coriale / Infocert Spa









SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE RONCO BRIANTINO | SULBIATE | BERNAREGGIO | AICURZIO

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Sede amministrativa: